DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 novembre 2007, n. 26-106/Leg

Regolamento di esecuzione dell'articolo 28 della <u>legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20</u> concernente l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche (COSAP) Art. 1

Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 28 della <u>legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20</u>, il presente regolamento disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche della Provincia.

Art. 2

Ambito di applicazione del canone

- 1. Sono soggette al canone le occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio stradale e al patrimonio indisponibile funzionale alla viabilità della Provincia. Sono soggette al canone anche le occupazioni di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio.
- 2. Il canone previsto dal presente regolamento si applica altresì alle occupazioni, permanenti o temporanee, di strade, aree e relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio dello Stato ramo strade, per le quali sono state delegate alla Provincia le funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche).
- 3. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, con o senza costruzione di manufatti o di impianti, aventi durata non inferiore ad un anno.
- 4. Sono temporanee le occupazioni effettuate, anche con manufatti o impianti, di durata inferiore all'anno

Art. 3

Esenzioni

- 1. Non sono soggette al pagamento del canone:
- a) le occupazioni con balconi, verande, bow windows e analoghi infissi di carattere stabile, nonché con tende solari poste a copertura dei balconi;
- b) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
- c) le occupazioni effettuate da e per conto dello Stato, delle regioni, delle province, degli enti locali, a condizione che tali enti abbiano previsto la stessa esenzione a favore della Provincia autonoma di Trento:
- d) le occupazioni effettuate da e per conto di enti religiosi finalizzate all'esercizio di culti ammessi nello Stato:

- e) le occupazione effettuate, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, da e per conto degli enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- f) le occupazioni effettuate con le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché con le tabelle che interessano la circolazione stradale, con gli orologi di pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e con le aste delle bandiere istituzionali:
- g) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei parcheggi ad esse assegnati;
- h) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree pubbliche a ciò destinate:
- i) gli accessi, le diramazioni e gli innesti;
- j) le occupazioni con innesti, all'acci a impianti di erogazione di pubblici servizi, salvo quanto previsto dall'articolo 10;
- k) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- I) le occupazioni con impianti adibiti a servizio pubblico nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o autorizzazione o successivamente, la devoluzione gratuita alla Provincia alla scadenza;
- m) le occupazioni permanenti o temporanee del sottosuolo con condutture idriche ed impianti elettrici connessi alle stesse necessari per l'attività agricola nei comuni classificati montani ai sensi della vigente normativa;
- n) le occupazioni effettuate con specchi parabolici;
- o) fino all'anno 2016 incluso, le occupazioni realizzate dai soggetti previsti dall'articolo 19 della <u>legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10</u>, che realizzano l'infrastruttura funzionale alla creazione di una rete di comunicazione elettronica finalizzata all'erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico;
- p) le occupazioni di entità inferiore a 0,50 metri quadrati o lineari.

Art. 4

Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione degli spazi e delle aree indicati dall'articolo 2 o, nei limiti e con le modalità previsti dall'articolo 5, dal soggetto che occupa abusivamente tali spazi ed aree.

Occupazioni abusive

- 1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza il previsto atto di concessione o di autorizzazione, o quando questo sia scaduto e non sia intervenuto il rinnovo o la proroga, o sia stato revocato.
- 2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione o di autorizzazione.
- 3. L'occupazione abusiva comporta il pagamento del canone in proporzione alla superficie effettivamente occupata.
- 4. Ai fini della determinazione del canone dovuto si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. In tal caso il canone è dovuto per l'importo corrispondente all'anno in cui l'occupazione è stata accertata. Qualora sia accertato un periodo di occupazione superiore all'anno il canone è commisurato al periodo di effettiva occupazione.
- 5. Ai fini della determinazione del canone dovuto le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal decimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale. Qualora sia accertato un periodo di occupazione superiore a dieci giorni il canone è commisurato al periodo di effettiva occupazione.
- 6. Alle occupazioni abusive sono altresì irrogate le sanzioni previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 6

Criteri di determinazione del canone

- 1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:
- a) classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici, con previsione di una tariffa base, annua o giornaliera, il cui ammontare è stabilito dall'articolo 8;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione del suolo pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari di concessione anche in relazione alle modalità di occupazione, individuati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Art. 7

Classificazione in categorie di importanza di strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini della determinazione del canone, le strade, le aree e gli spazi pubblici di cui all'articolo 2 sono classificati nelle seguenti categorie:

- a) categoria I, che comprende le strade extraurbane principali e le strade urbane di scorrimento secondo la classificazione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992:
- b) categoria II, che comprende tutte le aree e gli spazi pubblici non compresi nella categoria

Art. 8

Ammontare della tariffa base

- 1. Per le occupazioni temporanee espresse in metri quadrati la tariffa giornaliera per metro quadrato è di:
- a) 2,0400 euro per la categoria I;
- b) 1,0200 euro per la categoria II.
- 2. Per le occupazioni temporanee espresse in metri lineari la tariffa giornaliera per metro lineare è di:
- a) 0,0408 euro per la categoria I;
- b) 0,0204 euro per la categoria II.
- 3. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati la tariffa annua per metro quadrato è di:
- a) 34,6800 euro per la categoria I;
- b) 17,3400 euro per la categoria II.
- 4. Per le occupazioni permanenti espresse in metri lineari la tariffa annua per metro lineare è di:
- a) 0,3060 per la categoria I;
- b) 0,1530 per la categoria II.
- 5. Le tariffe previste dal presente articolo sono aggiornate annualmente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della <u>legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2</u>.

Art. 9

Determinazione del canone complessivo

1. La misura complessiva del canone è determinata moltiplicando l'ammontare della tariffa base giornaliera o annua, stabilito ai sensi dell'articolo 8, per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati o lineari corrispondenti all'entità dell'occupazione.

- 2. Per le occupazioni temporanee l'importo giornaliero ottenuto ai sensi del comma 1 va moltiplicato per il numero dei giorni di occupazione. Per occupazioni di durata inferiore alle ventiquattro ore l'importo giornaliero ottenuto va ripartito in base alle ore di effettiva occupazione. Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni il canone è ridotto del 20 per cento. Per le occupazioni di durata non inferiore a trenta giorni il canone è ulteriormente ridotto del 50 per cento.
- 3. Per le occupazioni permanenti il canone dovuto per la prima annualità è ridotto del 50 per cento in caso di autorizzazioni o concessioni rilasciate nel corso del secondo semestre. Per le occupazioni permanenti espresse in metri quadrati il canone è ridotto del 30 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 50 metri quadrati e fino a 100 metri quadrati; è ridotto del 70 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 100 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati; è ridotto del 90 per cento per ogni metro quadrato eccedente i 500 metri quadrati.
- 4. Il canone minimo dovuto non può essere inferiore a 25 euro.

Art. 10

Determinazione del canone per occupazioni permanenti da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

- 1. Per le occupazioni permanenti di spazi e di aree pubbliche indicati dall'articolo 2, comma 1, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è commisurato al numero complessivo delle utenze presenti nel territorio provinciale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, applicando la seguente misura unitaria riferita alle sotto indicate classi di comuni:
- a) fino a 20.000 abitanti, 0,180785 euro;
- b) oltre 20.000 abitanti, 0,150731 euro.
- 2. L'ammontare complessivo dei canoni annui non può in ogni caso essere inferiore a 500,00 euro, anche in caso di numero di utenze pari a zero.
- 3. Gli importi di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 4. Le aziende erogatrici di pubblici servizi devono comunicare alla Provincia entro il 30 aprile di ogni anno il numero delle utenze riferito al 31 dicembre dell'anno precedente.
- 5. Per le occupazioni permanenti di spazi e di aree pubbliche indicati dall'articolo 2, comma 2, realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi degli articoli da 6 a 9.

Art. 11

Canone per le autorizzazioni relative alla pubblicità posta lungo le strade provinciali e statali o in vista di esse

- 1. Il canone per le autorizzazioni relative a cartelli pubblicitari posti lungo le strade provinciali e statali o in vista di esse è determinato moltiplicando l'importo di 9,4248 euro per la superficie in metri quadrati del cartello pubblicitario. Per cartelli posizionati in area destinata alla distribuzione di carburanti, l'importo è maggiorato di 6,2628 euro.
- 2. In caso di cartello pubblicitario illuminato il canone è moltiplicato per un coefficiente di maggiorazione pari a 1,5.
- 3. Per l'apposizione di sostegni dei cartelli pubblicitari su pertinenze stradali di proprietà della Provincia e dello Stato, al canone complessivo è applicata una quota aggiuntiva di 30,60 euro.
- 4. Gli importi di cui al comma 1 del presente articolo sono aggiornati annualmente ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della <u>legge provinciale 28 gennaio 1991 n. 2</u>.

Art. 12

Modalità per il pagamento del canone

- 1. Il canone è corrisposto annualmente in unica soluzione per le occupazioni permanenti. Per le occupazioni di cui all'articolo 10, il pagamento deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 10, comma 4.
- 2. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.
- 3. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 285 del 1992, l'ammontare dei canoni per le occupazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento è riportato nei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione

Art. 13

Termine per la variazione degli importi del canone

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 28, comma 4, della <u>legge provinciale n. 20 del 2005</u>, la Giunta provinciale può deliberare la variazione degli importi previsti dal presente regolamento entro il 31 ottobre di ogni anno a valere sull'anno successivo.

Art. 14

Efficacia del regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Tabella A

(Articolo 7, comma 1, lett. d)

Tipologia di occupazione	Coefficiente di valutazione		
OCCUPAZIONI PERMANENTI			
Posa cavidotti, condutture in senso longitudinale alla strada su area non pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	ı	fino a oltre	1,9 3,1
Posa cavidotti, condutture in senso longitudinale alla strada su area pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	ı	fino a oltre	2,5 4
Posa cavidotti, condutture in senso longitudinale alla strada su opere d'arte (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)		fino a oltre	3,7 6,2
Posa linee aeree e similari in senso longitudinale alla strada (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	3,2		
Posa cavidotti, condutture in senso trasversale alla strada su area non pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	I	fino a oltre	14 23
Posa cavidotti, condutture in senso trasversale alla strada su area pavimentata (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	l	fino a oltre	21 35
Posa cavidotti, condutture in senso trasversale alla strada su opere d'arte (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	ı	fino a oltre	36 60
Posa linee aeree e similari in senso trasversale alla strada (solo occupazioni permanenti espresse in metri lineari)	10		
Occupazioni per impianti ripetitori di telefonia cellulare in galleria, compresa se disponibile corrente elettrica fino a 3 kw (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)			
Occupazioni (compresi i parcheggi) per attività aventi natura commerciale, industriale, artigianale (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	1		
Occupazioni (compresi i parcheggi) connesse all'uso di civile abitazione (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	1		
Occupazioni per scopi agricoli (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	0,05		
Altre occupazioni (solo occupazioni permanenti espresse in metri quadrati)	0,1		

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	
Occupazioni realizzate con chioschi o tavolini da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	
Occupazioni per impalcature, ponteggi e cantieri per l'attività edilizia e cantieri stradali (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	
Installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	0,3
Manifestazioni politiche, culturali o sportive (solo occupazioni temporanee espresse in metri quadrati)	0,1
Altre occupazioni temporanee di suolo pubblico	0,5